



# Province & Comuni



La verifica dei  
requisiti di  
partecipazione  
e le cause di  
esclusione

*Questo Bollettino fa parte di una collana di pubblicazioni tecniche, a cura degli esperti selezionati da UPI nei settori degli Appalti, delle Politiche europee, dell'Innovazione&Digitalizzazione, nell'ambito di "Province&Comuni", Progetto strategico finanziato con le risorse del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.*

A cura di:

**Andrea Gandino** – (Gandino Paire Studio di Avvocati) – esperto UPI con la collaborazione di **Matteo Mele** (Gandino Paire Studio di Avvocati)

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
1. Inquadramento normativo	5
2. Le modifiche introdotte dal Correttivo	6
3. L'analisi giurisprudenziale	8
4. Conclusioni	13

## INTRODUZIONE

Nell'ambito della disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici, la verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione degli operatori economici costituisce una fase essenziale del procedimento di affidamento, finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste dall'ordinamento per garantire l'affidabilità, la capacità e l'idoneità del concorrente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara rappresenta, infatti, presupposto indefettibile sia per l'ammissione alla procedura selettiva sia per l'eventuale aggiudicazione dell'appalto. La loro carenza determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare validamente alla procedura ovvero di conseguire l'affidamento del contratto.

In tale contesto, grava sulla stazione appaltante uno specifico obbligo di accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dai concorrenti, da esercitarsi nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

## **1. Inquadramento normativo**

Ai sensi dell'art. 99, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta ad accertare il possesso dei **requisiti di ordine generale** da parte degli operatori economici, verificando in particolare l'assenza delle **cause di esclusione automatica** previste dall'art. 94 del Codice. Tale attività di verifica viene svolta mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), disciplinato dall'art. 24 del Codice, nonché attraverso l'esame della documentazione prodotta dall'operatore economico e mediante l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), di cui all'art. 50-ter del d.lgs. n. 82/2005, e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni competenti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 99, la stazione appaltante procede, con le stesse modalità operative previste per la verifica delle cause di esclusione automatica, all'accertamento dell'assenza delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'art. 95, del **possesso dei requisiti di ordine speciale** previsti dall'art. 100 e dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure relative a lavori di rilevante importo ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Il comma 3 dell'art. 99 introduce, inoltre, un principio di semplificazione amministrativa e di divieto di aggravamento procedimentale, stabilendo che agli operatori economici non possano essere richiesti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione rilevante ai fini dell'aggiudicazione qualora tali informazioni risultino già disponibili nel FVOE, siano già detenute dalla stazione appaltante in ragione di precedenti procedure di affidamento o accordi quadro, ovvero siano acquisibili tramite i sistemi di interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, come confermato dal MIT nel parere del 30 giugno 2023, per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, l'art. 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

## 2. Le modifiche introdotte dal Correttivo

L'art. 26 del d.lgs. n. 209/2024, recante disposizioni correttive e integrative al Codice dei contratti pubblici, è intervenuto in maniera significativa sulla disciplina della verifica dei requisiti di partecipazione prevista dall'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023. La modifica si inserisce nel più ampio processo di perfezionamento del sistema di digitalizzazione delle procedure di affidamento e risponde all'esigenza di superare le criticità operative emerse nella fase di prima applicazione del nuovo Codice.

In particolare, il legislatore ha preso atto delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nell'acquisizione delle certificazioni necessarie alla verifica dei requisiti degli operatori economici, soprattutto nei casi in cui tali informazioni non risultino immediatamente disponibili tramite il FVOE e debbano essere richieste direttamente alle amministrazioni certificanti competenti.

Già prima dell'intervento correttivo, tali problematiche erano state evidenziate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, nel documento di segnalazione trasmesso al Governo nel luglio 2024 in vista della revisione del Codice, aveva sottolineato la necessità di introdurre strumenti idonei a evitare che il mancato o tardivo riscontro da parte degli enti certificanti potesse paralizzare la conclusione delle procedure di gara. L'Autorità aveva infatti rilevato come, in assenza di una disciplina specifica, le stazioni appaltanti si trovassero frequentemente nella difficile alternativa tra l'attendere indefinitamente il completamento delle verifiche oppure procedere all'aggiudicazione assumendosi il rischio di un successivo accertamento negativo circa il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.

È in questo contesto che si colloca l'introduzione del nuovo **comma 3-bis** dell'art. 99. La disposizione prevede che, nei casi di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme digitali ad esso connesse, la stazione appaltante possa **procedere all'aggiudicazione anche in assenza del completamento delle verifiche, purché siano trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'operatore economico abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla procedura e l'assenza delle cause di esclusione previste dal Codice.

L'aggiudicazione disposta ai sensi del comma 3-bis mantiene, pertanto, una natura sostanzialmente provvisoria sotto il profilo dell'accertamento dei requisiti, poiché la stazione appaltante resta comunque tenuta a completare le verifiche non appena le condizioni tecniche lo consentano. La norma prevede, infatti, che **in assenza della conferma del possesso dei requisiti non possano essere effettuati pagamenti, neppure a titolo di acconto o in misura parziale**. Qualora, all'esito delle verifiche successivamente espletate, emerga la mancanza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante è obbligata ad adottare i conseguenti provvedimenti di autotutela, procedendo alla **revoca dell'aggiudicazione** ovvero al **recesso dal contratto eventualmente già stipulato**. In tali ipotesi, all'operatore economico potrà essere riconosciuto esclusivamente il corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite e risultate utili per l'amministrazione, ferma restando la necessità di effettuare le segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti di legge.

Accanto alle modifiche riguardanti la verifica dei requisiti, il decreto correttivo è intervenuto anche sull'Allegato II.12 del Codice, apportando una serie di adeguamenti volti a rendere maggiormente coerente e funzionale il sistema di qualificazione degli operatori economici.

Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnalano l'aggiornamento delle disposizioni relative alle modalità di garanzia dei debiti nei confronti delle SOA, con il superamento del riferimento al sistema RID e il conseguente adeguamento al sistema europeo SEPA; la precisazione delle modalità di documentazione delle operazioni societarie straordinarie ai fini della qualificazione; la revisione dei requisiti richiesti in sede di verifica triennale delle attestazioni SOA; nonché l'eliminazione di alcuni adempimenti documentali non più coerenti con il quadro normativo delineato dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Particolare rilievo assume inoltre la disciplina introdotta in materia di direzione tecnica, che consente ai soggetti già investiti di tale incarico alla data di entrata in efficacia del nuovo Codice di continuare a svolgere le relative funzioni, assicurando così la continuità organizzativa delle imprese e scongiurando possibili effetti pregiudizievoli sul mantenimento delle attestazioni di qualificazione.

Il correttivo interviene, infine, anche sulla disciplina dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. In tale ambito viene ampliata la flessibilità riconosciuta agli operatori economici nella dimostrazione della capacità economico-finanziaria, consentendo il ricorso alternativo a idonee coperture assicurative

ovvero alla dimostrazione di adeguati livelli di fatturato. Contestualmente, viene valorizzata l'esperienza professionale maturata nell'esecuzione di contratti analoghi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del committente, in un'ottica di maggiore apertura del mercato e di ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente qualificati.

### **3. L'analisi giurisprudenziale**

Tra le questioni interpretative emerse nella prima applicazione del Codice assume particolare rilievo quella relativa alla rilevanza della sentenza irrevocabile di patteggiamento ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento. Sul punto, il TAR Brescia, con la sentenza n. 166/2025, ha chiarito che tale pronuncia non integra una causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 del Codice. Diversamente dalla disciplina previgente contenuta nell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice fa infatti riferimento esclusivamente alle sentenze definitive di condanna e ai decreti penali irrevocabili, senza menzionare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Secondo il Collegio, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 10 del Codice, non è consentita un'interpretazione estensiva delle ipotesi di esclusione automatica. Ne consegue che **la sentenza irrevocabile di patteggiamento può assumere rilievo esclusivamente nell'ambito della valutazione discrezionale del grave illecito professionale, ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, non essendo equiparabile, ai fini espulsivi, a una sentenza definitiva di condanna.**

Con la sentenza n. 1039/2025, il TAR Lecce ha affermato che **tale principio non si estende alle prescrizioni della *lex specialis* che disciplinano le modalità di formulazione e presentazione dell'offerta.** Secondo il Collegio, occorre distinguere tra requisiti di partecipazione, che attengono alla legittimazione dell'operatore economico a concorrere e sono soggetti al principio di tassatività, e regole tecnico-procedurali relative alla conformità dell'offerta, che perseguono l'esigenza di garantire il corretto svolgimento della procedura di gara.

Di diverso avviso lo stesso TAR Lecce nella sentenza n. 1256/2025, che ha dichiarato **illegittima la clausola di un disciplinare di gara che escludeva dalla partecipazione gli operatori economici coinvolti in un contenzioso pendente con la stazione appaltante.** Tale previsione è stata ritenuta in contrasto non solo con il principio di tassatività delle cause di esclusione, ma

anche con i principi di concorrenza, *favor participationis* e tutela giurisdizionale effettiva garantiti dagli artt. 24 e 113 Cost.

Nello stesso solco si inserisce la sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 20804/2025, secondo cui il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta non può comportare l'esclusione automatica del concorrente qualora la *lex specialis* non lo preveda espressamente. La giurisprudenza ha infatti chiarito che **prescrizioni meramente formali o redazionali non possono tradursi in sanzioni espulsive quando non incidano sul contenuto sostanziale dell'offerta o sulla possibilità di valutarla correttamente**. Un'interpretazione diversa finirebbe per sacrificare i principi di proporzionalità, concorrenza e buon andamento dell'azione amministrativa, privilegiando aspetti formali rispetto all'effettiva individuazione dell'offerta migliore.

La giurisprudenza recente ha inoltre evidenziato come la valutazione del grave illecito professionale costituisca una delle espressioni più significative della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell'ambito delle procedure di affidamento. Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 4635/2025), tale giudizio è caratterizzato da una **marcata componente fiduciaria**, in quanto finalizzato a verificare se le pregresse condotte dell'operatore economico siano idonee a compromettere il rapporto di fiducia necessario per l'esecuzione dello specifico contratto oggetto di affidamento.

In questa prospettiva, **la stazione appaltante può valorizzare qualsiasi elemento utile a desumere l'integrità e l'affidabilità del concorrente, anche al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore**. L'accertamento del grave illecito professionale non assume, infatti, natura sanzionatoria, ma è volto a formulare una valutazione prognostica circa l'affidabilità dell'operatore rispetto al concreto appalto da affidare. Proprio per tale ragione, la medesima vicenda professionale può essere diversamente apprezzata da differenti amministrazioni, senza che ciò comporti di per sé l'illegittimità della relativa decisione.

Il fondamento di tale impostazione è oggi rinvenibile nel principio della fiducia codificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, che valorizza l'autonomia decisionale e la responsabilità delle stazioni appaltanti nell'individuazione del contraente più affidabile. Ne consegue che il giudizio sull'integrità dell'operatore economico richiede un'**adeguata istruttoria e una motivazione puntuale, idonea a dimostrare il nesso tra le condotte pregresse accertate e il venir meno dell'affidamento necessario alla corretta esecuzione del contratto**.

Quanto al sindacato giurisdizionale, il Consiglio di Stato (sent. n. 3537/2025) ha ribadito che **il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione di merito circa l'affidabilità del concorrente**. Il controllo giurisdizionale resta limitato alla verifica della ragionevolezza, della coerenza e della non manifesta illogicità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione, senza poterne sindacare la mera opportunità o condivisibilità.

Nello stesso senso si è espresso anche il TAR Napoli (sent. n. 3888/2025), secondo cui il principio della fiducia costituisce il criterio interpretativo attraverso cui devono essere lette le disposizioni in materia di esclusione per grave illecito professionale. Tale principio amplia gli spazi valutativi della pubblica amministrazione, consentendole di orientare le proprie decisioni al conseguimento del miglior risultato possibile per l'interesse pubblico. Tuttavia, l'esercizio di tale discrezionalità non può tradursi in scelte arbitrarie, dovendo sempre rimanere ancorato ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Ulteriori precisazioni provengono dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di annotazioni nel Casellario informatico dell'ANAC. Con la sentenza n. 7030/2025, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che **l'Autorità, a seguito della segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, non dispone di un autonomo potere valutativo circa la sussistenza del grave illecito professionale contestato all'operatore economico**. L'iscrizione nel Casellario, infatti, ha natura sostanzialmente vincolata e presuppone esclusivamente una verifica preliminare di non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e della loro rilevanza rispetto alle finalità informative del sistema.

Resta pertanto esclusa qualsiasi attività di accertamento nel merito da parte dell'ANAC, la quale non può sostituirsi né alla stazione appaltante nell'esercizio delle proprie valutazioni discrezionali, né al giudice competente nell'accertamento definitivo dell'illecito o dell'inadempimento contestato. La funzione del Casellario informatico si conferma, dunque, essenzialmente **conoscitiva e informativa**, mentre la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico continua a essere rimessa alle singole amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle rispettive procedure di gara.

La giurisprudenza ha altresì riconosciuto la legittimità delle iniziative istruttorie adottate dalla stazione appaltante quando emergano elementi suscettibili di incidere sull'affidabilità economica e finanziaria dell'operatore economico. In tal senso si è espresso il TAR Roma con la sentenza n. 15873/2025, pronunciandosi su un caso in cui un raggruppamento temporaneo di

imprese aveva contestato la richiesta dell'amministrazione di fornire una dettagliata relazione volta a dimostrare la propria solidità patrimoniale, economica e finanziaria ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Secondo la ricorrente, tale richiesta avrebbe introdotto surrettiziamente un requisito di capacità economico-finanziaria non previsto dalla *lex specialis*. Il Collegio ha tuttavia respinto tale impostazione, rilevando che l'iniziativa della stazione appaltante trovava giustificazione nella presenza di una grave irregolarità fiscale a carico dell'operatore economico, già oggetto di accertamenti favorevoli all'Amministrazione finanziaria in sede giurisdizionale.

In tale contesto, la richiesta di ulteriori chiarimenti non è stata qualificata come introduzione di un nuovo requisito di partecipazione, bensì come espressione del potere-dovere della stazione appaltante di verificare l'effettiva affidabilità del concorrente e la sua concreta capacità di sostenere gli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto. La pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, **in presenza di violazioni fiscali gravi, ancorché non definitivamente accertate, l'amministrazione può legittimamente attivare il soccorso istruttorio e richiedere elementi integrativi idonei a fornire adeguate garanzie circa la solidità economico-finanziaria dell'operatore**, in funzione della tutela del corretto svolgimento del rapporto contrattuale e dell'interesse pubblico perseguito dall'affidamento.

La giurisprudenza, inoltre, ha più volte ribadito che il possesso dei requisiti di partecipazione non costituisce un presupposto da verificare esclusivamente nella fase iniziale della procedura di gara, ma una **condizione che deve permanere per tutta la durata del procedimento di affidamento**. In tal senso si è espresso il TAR Cagliari con la sentenza n. 221/2025, evidenziando come l'art. 96 del d.lgs. n. 36/2023 attribuisca alla stazione appaltante il potere di escludere l'operatore economico in qualsiasi momento della procedura qualora emerga la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice.

Da tale disposizione discende l'assenza di una netta separazione tra la fase di ammissione dei concorrenti e le successive fasi della gara. **L'attività di verifica dei requisiti, infatti, mantiene carattere permanente e può essere esercitata sino alla conclusione della procedura, indipendentemente dall'avvenuta apertura delle offerte o dall'avanzamento delle operazioni di gara**. L'aggiudicazione rappresenta, infatti, il momento conclusivo del procedimento, sicché fino a tale fase permane il potere-dovere dell'amministrazione di accertare la permanenza delle condizioni di partecipazione.

Tale impostazione risulta coerente con il principio di continuità del possesso dei requisiti, che impone agli operatori economici non solo di mantenerli per l'intera durata della procedura, ma anche di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali circostanze sopravvenute suscettibili di incidere sulla propria affidabilità morale e professionale.

I giudici hanno poi chiarito che **il requisito dell'idoneità professionale, desumibile dall'iscrizione alla camera di commercio, non richiede una perfetta coincidenza tra l'attività risultante dal registro e l'oggetto dell'appalto**. In tal senso, il Consiglio di Stato (sent. n. 7073/2025) ha evidenziato come l'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 richieda un'attività semplicemente pertinente, anche se non identica, rispetto alle prestazioni da affidare. La verifica deve pertanto essere condotta secondo un criterio sostanziale e complessivo, volto ad accertare l'affidabilità professionale dell'operatore economico e la sua capacità di eseguire il contratto, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che possano limitare ingiustificatamente la concorrenza e l'accesso al mercato.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione e ai contenuti dell'offerta, il TAR Roma (sent. n. 20600/2025) ha ribadito la necessità di mantenere distinti i due piani. La mancata produzione di un documento richiesto come elemento dell'offerta tecnica non incide infatti sul possesso dei requisiti di partecipazione, ma determina la non conformità dell'offerta rispetto alle prescrizioni della *lex specialis*. In tali ipotesi, **l'esclusione non deriva dalla carenza di un requisito soggettivo dell'operatore economico, bensì dall'inidoneità dell'offerta a soddisfare le esigenze definite dalla stazione appaltante**.

La pronuncia valorizza inoltre l'ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nella definizione dei requisiti speciali di partecipazione, purché questi risultino attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, l'amministrazione può infatti individuare requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelli generali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, concorrenza e *favor participationis*. La valutazione circa l'idoneità dei requisiti richiesti e la conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti rientra, pertanto, nella sfera di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, la quale è chiamata a garantire che il futuro contraente possieda capacità adeguate alle specifiche esigenze dell'affidamento.

#### **4. Conclusioni**

L'esame della più recente giurisprudenza in materia di verifica dei requisiti degli operatori economici evidenzia come il sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023 sia orientato verso un modello di controllo sostanziale dell'affidabilità del concorrente, nel quale il formalismo cede progressivamente il passo a valutazioni improntate ai principi del risultato, della fiducia e della proporzionalità.

Le pronunce analizzate confermano, da un lato, la centralità del principio di tassatività delle cause di esclusione, quale presidio del *favor participationis* e della concorrenza, e, dall'altro, il riconoscimento di ampi margini di discrezionalità in capo alle stazioni appaltanti nella verifica dell'integrità, dell'affidabilità professionale e della capacità dell'operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni contrattuali. In tale prospettiva, assume rilievo non soltanto il possesso formale dei requisiti, ma anche la loro permanenza per tutta la durata della procedura e la concreta idoneità del concorrente a soddisfare l'interesse pubblico perseguito dall'affidamento.

Particolarmente significativo appare il ruolo attribuito al principio della fiducia, oggi espressamente codificato dall'art. 2 del Codice, che valorizza la responsabilità decisionale delle stazioni appaltanti e legittima valutazioni prognostiche sull'affidabilità dell'operatore economico, purché sorrette da un'adeguata istruttoria e da una motivazione congrua. Parallelamente, la giurisprudenza continua a presidiare il corretto esercizio di tale discrezionalità, evitando che essa si traduca nell'introduzione di cause di esclusione atipiche o in limitazioni irragionevoli alla partecipazione alle gare pubbliche.

Nel complesso, emerge un sistema nel quale la verifica dei requisiti non costituisce un adempimento meramente formale o confinato alla fase iniziale della procedura, ma rappresenta un'attività dinamica e continuativa, funzionale a garantire che il contratto pubblico venga affidato a un operatore effettivamente affidabile, competente e capace di assicurare il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico. È proprio nell'equilibrio tra apertura del mercato, tutela della concorrenza e garanzia dell'affidabilità del contraente che si coglie la cifra evolutiva dell'attuale disciplina e l'indirizzo consolidato della giurisprudenza più recente.



@provincecomuni



[www.pi-co.eu](http://www.pi-co.eu)



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica

**pon** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**POC** PROGRAMMA  
OPERATIVO  
COMPLEMENTARE